

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1852

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, BETTAMIO,
BIANCONI, GHIGO, LUNARDI, PALMA, PASTORE,
QUAGLIARIELLO, STANCA, ANTONIONE, BONFRISCO,
PICCONE e PISANU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2007

**Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione, riguardanti la soppressione delle Province**

ONOREVOLI SENATORI. - La provincia è un ente territoriale di recente e discussa istituzione. La sua creazione risale, infatti, al regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702 (così detto «decreto Rattazzi»), che, ispirandosi alle riforme introdotte in Francia da Napoleone, ridisegnò radicalmente l'organizzazione amministrativa dello Stato sabaudo, suddividendone il territorio in mandamenti, circondari, comuni e province. Queste ultime si delineavano come un consorzio permanente di comuni, guidato da un governatore (già nel 1860 rinominato prefetto), diretto dipendente del Ministro dell'interno.

Nel 1865 l'istituto venne esteso all'intero territorio italiano ad opera della prima legge comunale e provinciale dello Stato unitario, che affidò la rappresentatività della provincia al consiglio ed istituì, quale organo esecutivo, la deputazione provinciale, eletta dal consiglio ma presieduta dal prefetto, investita anche di funzioni di controllo su alcune deliberazioni comunali. Alla provincia vennero inoltre attribuite funzioni facoltative e potestà di spesa che, per la prima volta, le consentivano di provvedere agli interessi degli amministrati.

Durante il Governo Crispi l'ente ricevette ulteriore impulso, grazie all'istituzione di un nuovo organo, la giunta provinciale amministrativa, che subentrò alla deputazione nei controlli delle deliberazioni comunali ed al cui presidente vennero anche trasferite funzioni già attribuite al prefetto.

Ma nonostante l'ampliamento di attribuzioni, l'ente non riuscì ad affermarsi: il limite gli derivava dall'essere una realtà meramente artificiale, giuridica prima che sociale ed economica, per di più in bilico tra lo *status* di ente territoriale e quello di circoscrizione amministrativa periferica dello Stato.

Cosicché già in epoca giolittiana, dunque almeno di cinquant'anni dalla sua nascita, il declino della provincia è evidente. E si accentua con l'avvento del regime fascista, tradizionalmente centralista e, dunque, avverso a qualunque forma di autonomia locale.

Nel 1947 la crisi dell'istituto è tale che la «Commissione dei 75», incaricata di elaborare il progetto di Costituzione, propone un testo secondo cui la Repubblica «si riparte in regioni e comuni» e le province sono «circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale», in tale modo accogliendo la tesi prevalente nel dibattito costituzionale dell'epoca, che propugnava la soppressione delle province, vuoi perché ritenute un pericoloso contraltare all'autorità del prefetto - cioè del Governo nel territorio -, vuoi perché ritenute incompatibili con la Regione, considerata maggiormente idonea a guidare i processi territoriali.

Ma nonostante gli intendimenti, alla fine si scelse la soluzione più comoda, di non rottura con il passato - seppure, come visto, in questo caso assai recente -, sicché l'articolo 114 della Costituzione ricomprese le province a fianco di comuni e regioni.

Orbene, a circa sessant'anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, le polemiche sull'istituto, lungi dall'essere sopite, hanno anzi ripreso più che mai vigore. Se, infatti, nessuno dubita della necessità di un ente intermedio tra Stato e comune, cui attribuire funzioni che quest'ultimo, da solo, non può svolgere, nessuno comprende però per quali motivi, dopo l'istituzione delle regioni, le province non solo non siano state abolite, ma siano addirittura aumentate di numero, tanto da passare dalle 59 del neo istituito Regno d'Italia nel 1861, alle attuali 110. E si badi bene che tale crescita non è

stata affatto graduale, ma si è concentrata negli ultimi quindici anni (nel solo 1992 sono state istituite 8 nuove province), né sembra destinata ad arrestarsi, come testimoniano i ben 47 disegni di legge, istitutivi di nuove province, presentati alle Camere nell'attuale legislatura.

I difensori dell'istituto ritengono che a giustificare la sopravvivenza e la progressiva proliferazione siano le numerose, complesse ed indispensabili funzioni attribuite dalla legge alla Provincia: ma in realtà tali competenze non sono né molto estese, né molto incisive, potendosi riassumere nella gestione della rete viaria, difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, prevenzione delle calamità, valorizzazione dei beni culturali. Funzioni di certo importanti per la promozione e lo sviluppo del territorio, ma per il cui espletamento la permanenza in vita di un livello politico-rappresentativo, ulteriore rispetto a comune e regione, sembra francamente eccessiva: tanto più in una fase storica, come quella attuale, caratterizzata dalla diffusa sfiducia popolare nei

confronti delle istituzioni pubbliche, ritenute inefficienti, scarsamente rappresentative, eccessivamente costose, quando non, addirittura, apparati inutili ispirati esclusivamente a specifiche logiche clientelari. E davvero non c'è chi possa ragionevolmente giustificare la necessità di un consiglio, di un presidente, di tanti assessori, consulenti, segreterie, e relativo apparato di uffici e beni strumentali, per espletare poche funzioni che potrebbero perfettamente e meglio essere esercitate, ora dal comune, ora dalla regione.

E proprio le considerazioni testé svolte, unitamente alla constatazione che l'ente è rimasto, dalla creazione ad oggi, una semplice finzione giuridica, priva di radicamento popolare apprezzabile, impongono la presentazione del presente disegno di legge costituzionale, che espunge la Provincia dal quadro istituzionale. In tale modo riteniamo di compiere un importante passo nella direzione del miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti al cittadino, garantendo nel contempo una consistente riduzione dei costi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;
- b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
- c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
- d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

7. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato.

